

Ente _____

C A P I T O L A T O D ' O N E R I G E N E R A L E
PER L'AFFIDO DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Articolo 1
CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente capitolato definisce le norme generali per l'affido delle operazioni delle utilizzazioni forestali.
2. Nel territorio della Provincia autonoma di Trento, l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali su proprietà degli enti pubblici proprietari di bosco deve essere effettuata da un'impresa iscritta all'Elenco provinciale delle imprese forestali ai sensi dell'art. 61 della Legge Provinciale del 23 maggio 2007, n. 11 garantendo la presenza di un responsabile dell'utilizzazione dotato del patentino ai sensi degli articoli 102 e 61, comma 2, della L.P. 11/2007.
3. Il valore del contratto viene di norma fissato in base al valore unitario al metro cubo, netto con corteccia, della lavorazione del prodotto derivante dall'utilizzazione forestale. Il capitolato d'oneri particolare può definire altre unità di misura in relazione a particolari tipologie di prodotto legnoso.
4. L'Ente proprietario potrà successivamente procedere alla vendita del materiale legnoso derivante dall'utilizzazione secondo le seguenti modalità:
 - a) vendita a strada con materiale assortimentato e misurato;
 - b) vendita sulla base di quantità presunte e di cui è previsto l'allestimento;
 - c) vendita con contratto di fornitura anche a carattere continuativo e/o pluriennale di durata massima di tre anni.

Articolo 2
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

1. L'affidamento delle operazioni di utilizzazione del legname va effettuato per ogni singolo lotto.
2. Il lotto può essere formato anche da più progetti di taglio ai sensi dell'articolo 98 della L.P. n. 11/2007.

Articolo 3

AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI – CONSEGNA TECNICA

1. L'affidamento delle attività di utilizzazione è eseguito nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici – D.Lgs. n. 36/2023 - e dalle norme regolamentari dell'Ente proprietario e dovrà essere rivolto ai soggetti individuati al secondo comma del precedente art. 1. In accordo con la disciplina del codice dei contratti pubblici, l'affidamento prevede il versamento di una cauzione nella misura del 5 % dell'importo contrattuale.
2. Le operazioni di utilizzazione sono eseguite dall'impresa appaltatrice con i propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e personale e/o propri soci, mediante propria organizzazione e a suo rischio.
3. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di indicare il responsabile dell'utilizzazione ai sensi degli articoli 102 e 61, comma 2, della L.P. 11/2007.
4. L'Ente proprietario indica al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco a seguito del progetto di taglio, modalità e tempi di utilizzo delle infrastrutture e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento delle operazioni di utilizzazione forestale.
5. L'Ente proprietario si impegna a fornire le informazioni relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nel capitolato d'oneri particolare e ribadite in sede di consegna tecnica.
6. La consegna tecnica verrà effettuata da un rappresentante dell'Ente proprietario alla presenza del rappresentante dell'impresa appaltatrice, del responsabile dell'utilizzazione (di cui all'art. 1 primo comma), con l'eventuale assistenza del responsabile della custodia forestale della proprietà al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. Di tale consegna tecnica verrà redatto specifico verbale e dovrà esserne informato il personale della Stazione Forestale competente per zona.
7. La consegna tecnica può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione di utilizzazioni forestali" di cui all'articolo 102 della L.P. n. 11/2007, e potrà aver luogo:
 1. sul posto: il rappresentante dell'Ente proprietario indica al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco a seguito del progetto di taglio, modalità e tempi di utilizzo delle infrastrutture e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento delle operazioni di utilizzazione forestale;
 2. in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'impresa appaltatrice indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitoli d'oneri. Le informazioni di cui al punto precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa appaltatrice.

Articolo 4

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni di utilizzazione dovranno iniziare successivamente alla consegna tecnica di cui al precedente articolo 3.
2. L'impresa appaltatrice dei lavori dovrà utilizzare tutte le piante che le saranno consegnate attenendosi alle prescrizioni del progetto di taglio.
3. I prodotti legnosi, nei vari assortimenti, saranno accatastati o depositati nei luoghi e nei modi indicati nel capitolato d'oneri particolare che definisce anche eventuali specifiche modalità e tempistiche delle utilizzazioni nonché la gestione dei residui di utilizzazione.
4. E' vietata l'introduzione di materiale legnoso proveniente da altri lotti.

Articolo 5

MODALITÀ DELL'UTILIZZAZIONE

1. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia in modo che sia sempre visibile e distinguibile.
2. L'impresa appaltatrice dovrà tagliare esclusivamente il materiale legnoso assegnato.
3. L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente proprietario, tutte le parti utilizzabili, come specificato nel capitolato d'oneri particolare
4. I lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non arrecare danni all'ambiente, al suolo, al soprassuolo e alle infrastrutture.
5. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.
6. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di concordare preventivamente con l'Ente proprietario i tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere prestata massima attenzione alle condizioni della viabilità, onde evitare danni alla medesima.
7. La manutenzione ordinaria della viabilità interna al lotto nonché dei piazzali utilizzati rimane in carico all'impresa appaltatrice durante tutto il periodo in cui ha il lotto in consegna. L'Ente proprietario, anche per il tramite del custode forestale, può ordinare la temporanea sospensione dell'utilizzo della viabilità forestale e dei piazzali qualora l'utilizzo degli stessi determini deterioramenti e danni che inducano a ricorrere ad interventi di manutenzione straordinaria. Tali condizioni sfavorevoli del suolo possono manifestarsi ad esempio in caso di forti precipitazioni o di periodi di disgelo. La sospensione temporanea può avvenire anche su indicazione dell'autorità forestale ai sensi degli articoli 11, comma 2, e 27 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011. Tale prescrizione dovrà essere esplicitamente richiamata in fase di consegna tecnica del lotto.

Articolo 6

ESBOSCO DEL LEGNAME

1. L'esbosco del legname dovrà essere eseguito utilizzando mezzi ed applicando tecniche tali da evitare danni al suolo, al soprassuolo forestale e alle infrastrutture e da limitare i danni al legname utilizzato, secondo quanto previsto nei titoli autorizzatori e in accordo con le prescrizioni impartite in sede di consegna tecnica. Particolare attenzione dovrà essere posta alle condizioni meteorologiche e del terreno.
2. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovrà essere adottata, a cura e piena responsabilità della ditta appaltatrice, specifica ed idonea segnalazione, le comunicazioni obbligatorie o acquisite le previste autorizzazioni.
3. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuove senza l'autorizzazione del servizio provinciale competente in materia di foreste.
4. L'esbosco con mezzi terrestri lungo vie temporanee (trattore, skidder, harvester, forwarder) è eseguito minimizzando la superficie del bosco percorsa dai mezzi e applicando tutti i più opportuni accorgimenti tecnici in modo da ridurre i danni da compattamento e l'erosione superficiale. Gli eventuali deflussi d'acqua vanno regimati in modo da non provocare danni di natura idrogeologica ai terreni circostanti.
5. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato d'onere particolare ovvero in quelli indicati dal responsabile della custodia forestale della proprietà. Le cataste del materiale legnoso sono eseguite a regola d'arte in modo da assicurarne la stabilità per la sicurezza di persone e cose, nonché per ridurre l'ingombro.

Articolo 7

RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel capitolato d'onere particolare saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto dall'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco di piante intere è ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

Articolo 8

MISURAZIONE DEI PRODOTTI UTILIZZATI

1. La misurazione viene eseguita di norma da due custodi forestali appositamente incaricati, uno con funzioni di responsabile e uno con funzioni di supporto, i quali dovranno redigere apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti. La misurazione verrà eseguita di norma alla presenza di un rappresentante dell'impresa appaltatrice, la cui assenza non pregiudica la validità delle operazioni di misurazione.

2. Le risultanze della misurazione, riportate nel verbale di misurazione, si assumono valide sia per la corresponsione del corrispettivo delle operazioni di utilizzazione forestale, sia ai fini della successiva vendita del legname.
3. Con il verbale di misurazione sono riportate anche le informazioni necessarie per la dichiarazione di dovuta diligenza prevista dalla specifica normativa comunitaria.
4. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi superano la lunghezza di metri sei o quella di metri dodici saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore ai sei metri e così saranno conteggiati. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato d'oneri particolare. La legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stereo in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito, sarà misurato a metro cubo. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura (esempio: colore, targhetta, gesso forestale, martello numeratore, ecc.) da porre su ogni tronco misurato. Ai fini della normativa comunitaria in materia di dovuta diligenza, i quantitativi di materiale legnoso oggetto di commercializzazione sono espressi anche in chilogrammi.
5. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.
6. La misurazione delle lunghezze è effettuata in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà. Il diametro è sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
7. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - a. calcolo del volume a misura piena;
 - b. calcolo del volume a misura piena con riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - c. per il cippato, la legna da ardere o altri assortimenti possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come massa e volume sterico;
 - d. altre modalità di misurazione definite dall'Ente proprietario, indicate nel capitolato d'oneri particolare e tecnicamente motivate nel contratto, purché consentano l'acquisizione delle informazioni di cui al comma 12.
8. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume, qualora non diversamente specificato nel capitolato d'oneri particolare, pari al:
 - 10% per abete e cirmolo;
 - 14% per il pino nero e silvestre;
 - dal 16 al 22% per il larice previa prova in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
 - dal 6 all'8% per le latifoglie in funzione della specie.

9. Nel capitolato d'oneri particolare dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta.
10. Restano esclusi dalla misurazione del legname da opera quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Il capitolato d'oneri particolare stabilisce l'assortimentazione e le modalità di misurazione di tale materiale legnoso. Ai fini della normativa comunitaria in materia di dovuta diligenza è in ogni caso garantita la misurazione del legno oggetto di commercializzazione.
11. La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'impresa appaltatrice o d'iniziativa da parte dell'Ente proprietario purché l'impresa sia prima invitata. Nel caso l'impresa debitamente invitata, non intervenga alla misurazione, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. La misurazione sarà fatta di norma all'imposto, qualora non sia diversamente stabilito dal capitolato d'oneri particolare.
12. Il verbale di misurazione contiene le seguenti informazioni, necessarie anche per la dichiarazione di dovuta diligenza prevista dalla specifica normativa comunitaria:
 - a. il proprietario del terreno di produzione del legno oggetto di commercializzazione e i suoi indirizzi (indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica);
 - b. le specie legnose, il numero delle piante assegnate nella fustaia, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni suppletivi (non necessario per le utilizzazioni con comunicazione di taglio forzoso);
 - c. la superficie (ha) percorsa dal taglio nel ceduo;
 - d. le specie legnose, le tipologie di prodotto (assortimenti e classi qualitative) e le relative quantità oggetto di commercializzazione:
 - numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione (non applicabile per la modalità di misurazione a massa o a metro stero o per la misurazione di cippato e legna da ardere);
 - volume dei tronchi e massa netta corrispondente (kg);
 - massa netta e volume sterico di altro materiale legnoso ricavato dall'utilizzazione;
 - eventuale classificazione qualitativa;
 - riduzione fissa forfettaria applicata per la corteccia;
 - la data, il luogo, identità, funzione e firma dei verbalizzanti.
13. La misurazione è registrata e archiviata sia dal responsabile della custodia forestale della proprietà o dal suo coadiutore, sia da parte dei rappresentanti dell'impresa appaltatrice.
14. Le divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname verranno composte in via bonaria. In caso di mancato accordo si ricorrerà alla via giudiziale.

Articolo 9

OBBLIGHI GENERALI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

1. L'impresa appaltatrice è obbligata inoltre:
 - a. nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;

- b. a ripristinare la viabilità forestale e i manufatti eventualmente danneggiati;
 - c. a ripristinare le vie temporanee per l'esbosco e gli eventuali danni da compattamento e movimentazione del terreno al termine dell'utilizzo delle medesime;
 - d. a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
 - e. a non usare, salvo espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
 - f. a non costruire, entro il bosco, tettoie, o altri manufatti;
 - g. a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.
2. L'Ente proprietario può concedere all'impresa appaltatrice una proroga dei termini fissati nel capitolato d'oneri particolare e/o nel contratto per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che questi hanno subito ritardi per cause di forza maggiore, compatibilmente con i termini di validità del progetto di taglio. La proroga dei termini è richiesta almeno quindici giorni prima della loro scadenza.

Articolo 10

ASSEGNO SUPPLETIVO

1. E' proibito all'impresa appaltatrice di estendere l'abbattimento alle piante non assegnate; in caso di trasgressione essa incorrerà nella penalità previste ai successivi articoli 16 e 17. Restano escluse le piante abbattute in quanto danneggiate dall'ancoraggio delle funi di gru a cavo; piante che a fine cantiere, se concordato con il responsabile della custodia forestale della proprietà, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.

Articolo 11

TAGLI FORZOSI E PER CAUSE SOPRAVVENUTE

1. L'impresa appaltatrice è obbligata ad utilizzare, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, fermo rimanendo il risarcimento dei danni evitabili.
2. L'impresa appaltatrice è obbligata ad utilizzare, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, entro il 20% del quantitativo assegnato su base tariffaria, anche tutte le piante colpite da attacchi parassitari o schianti che si dovessero verificare nell'area di intervento delle utilizzazioni oggetto di affidamento.
3. Nel caso si verificano danni, schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato su base tariffaria, l'impresa appaltatrice potrà richiedere la rideterminazione del prezzo di utilizzazione delle piante danneggiate. L'Ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà affidare l'utilizzazione.
4. Le piante danneggiate di cui ai commi precedenti vanno comunque assegnate.

Articolo 12

SORVEGLIANZA

1. L'Ente proprietario, tramite il responsabile della custodia forestale della proprietà, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'impresa appaltatrice quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-colturali dell'utilizzazione e all'utilizzo delle infrastrutture. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare, nel progetto di taglio o nel verbale di consegna tecnica, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.
2. Il personale di sorveglianza non può modificare o interferire nelle scelte tecniche dell'impresa, che necessitano di una specifica competenza nello svolgimento dei lavori di utilizzazione forestale, con particolare riferimento agli aspetti relativi la sicurezza.

Articolo 13

SICUREZZA DI PERSONE O COSE

1. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
2. Qualora necessario, in relazione alle specifiche condizioni del cantiere, prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione, l'Ente proprietario predispone e consegna il DUVRI all'appaltatore, il quale è tenuto all'osservanza delle previsioni in esso inserite.

Articolo 14

SALDO, SUBENTRO E PENALI

1. Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto entro i tempi stabiliti, l'Ente proprietario sollecita l'impresa ad eseguire, applicando contestualmente le penali specificate nel capitolato d'oneri particolare. In caso di inerzia prolungata nell'ultimazione dei lavori, ovvero se il ritardo continua oltre il punto in cui le penali raggiungono il limite massimo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), l'Ente proprietario può ordinare ad altra impresa l'esecuzione di quanto omissso dall'impresa appaltatrice, alla quale sono addebitati i relativi costi, ferma restando la possibilità per l'Ente proprietario di procedere con la risoluzione del contratto per inadempimento e/o di richiedere il risarcimento di ulteriori danni.
2. Il saldo dei lavori sarà subordinato all'accertamento della corretta applicazione delle prescrizioni di esecuzione dei lavori. Potranno essere liquidati acconti secondo le percentuali stabilite dal capitolato d'oneri particolare.
3. Nel caso di ritardi nell'ultimazione dei lavori senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Ente proprietario, si applicherà, per ogni giornata di ritardo, una penale il cui ammontare è fissato dal capitolato d'oneri particolare.

4. Nel caso di mancato utilizzo di tutte le piante martellate, senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Ente proprietario, gli obblighi contrattuali non potranno considerarsi assolti e pertanto all'impresa sarà liquidato il lavoro effettivamente svolto al netto delle penali.

Articolo 15 **SUBAPPALTO**

1. L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 119 del Codice dei contratti in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente.
2. In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente proprietario e verso terzi s'intende l'appaltatore.

Articolo 16 **RILIEVO DANNI – MIGLIORIE BOSCHIVE**

1. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di sorveglianza il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna tecnica o alle norme di buona tecnica.
2. Nel caso in cui vengano riscontrati danni di cui al comma 1, il personale di sorveglianza applicherà le sanzioni previste dalle Disposizioni forestali di cui al D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011 e le penali previste dall'articolo 17.
3. Annualmente il Servizio Foreste comunica all'Ente proprietario l'ammontare dei versamenti ai fini delle migliorie boschive previsti all'art. 91 bis della L.P. 23 maggio 2007, n.11.

Articolo 17 **PENALI**

1. Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali:
 - a. inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna tecnica del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
 - b. piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato d'oneri particolare o nel progetto di taglio): Euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
 - c. asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;

- d. piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali; rimangono escluse dall'applicazione della presente penale eventuali piante che a giudizio del personale di vigilanza risultano oggettivamente non utilizzabili;
 - e. per movimenti terra in assenza delle autorizzazioni dovute: Euro 500,00 (cinquecento) oltre il costo di ripristino stimato, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - f. taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
 - g. ritardo nel concludere le operazioni di utilizzazione rispetto al termine indicato del capitolato d'oneri particolare e/o nel contratto: per ogni giorno lavorativo una penale di importo pari al 1‰ (uno per mille) del valore di affidamento fino ad un limite massimo pari al 10% del valore del contratto;
 - h. introduzione di legname proveniente da altri lotti: Euro 100,00 (cento) per ogni metro cubo;
 - i. danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - j. danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - k. mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con olii idraulici biodegradabili se prevista dal capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di sversamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato, calcolato sulla base del prezzario provinciale.
2. In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a Euro 50,00.
3. Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

Articolo 18

CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie di natura tecnico-forestale che potessero sorgere tra Ente proprietario e impresa appaltatrice saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona, ed in seconda istanza al Dirigente del servizio competente in materia di foreste il cui giudizio sarà inappellabile.
2. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode da parte dell'impresa appaltatrice, si farà luogo alla risoluzione del contratto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante lettera raccomandata.

Articolo 19
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.
2. L'impresa appaltatrice, per tutti gli atti giudiziari dipendenti dal contratto, si sottomette alla Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell'Ente proprietario.